

Audit di Gestione Forestale Sostenibile per le aziende interessate da restrizioni dovute a COVID-19 – Linee guida

Versione 2 (11/05/2020)

Contesto

A causa della diffusione di COVID-19 in tutto il mondo, le restrizioni mediche e di viaggio stanno influenzando le visite ispettive. Al fine di dare una certa flessibilità agli Organismi di certificazione e alle Organizzazioni certificate interessate dall'epidemia, il PEFC fornisce le seguenti indicazioni.

I metodi principali per mitigare le conseguenze delle restrizioni di viaggio sono l'implementazione di audit da remoto e, ove ciò non sia sufficiente, l'estensione dei periodi di tempo riguardanti il certificato. Queste linee guida si basano sul documento informativo IAF sulla gestione di eventi straordinari o circostanze che influenzano Organismi di accreditamento, Organismi di Certificazione e organizzazioni certificate (IAF ID 3:2011 – Issue 1), sul documento obbligatorio IAF per l'utilizzo di tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICT) per scopi di audit/valutazione (IAF MD 4:2008 – Issue 2) e sulla norma ISO 17021-1:2015.

Guida

1. Procedure generali per l'applicazione delle norme specifiche della guida

- A. L'Organismo di Certificazione dovrebbe stabilire una politica e un processo documentati, delineando le misure che intende adottare nel caso in cui un'Organizzazione Certificata sia coinvolta dall'emergenza COVID-19. La politica e il processo devono riguardare l'Organizzazione interessata, sia essa certificata individualmente o come Organizzazione di gruppo.
- B. Questa politica e processo documentati dovrebbero includere una valutazione dei rischi nel mantenimento della certificazione e, ove applicabile, una procedura per la valutazione del rischio e una metodologia per l'esecuzione di audit remoti credibili, in conformità con IAF ID 3: 2011 numero 1 e IAF MD 4: 2018 numero 2. L'Organismo di Certificazione può includere una combinazione di audit remoto e successiva verifica in loco, con riferimento alle attività di valutazione del rischio e alla metodologia per l'esecuzione di audit. Per questa opzione di combinazione, l'Organismo di Certificazione deve documentare integralmente i problemi che richiedono una verifica in loco e come raccogliere e gestire i risultati.
- C. Ogni caso deve essere valutato e documentato dall'Organismo di Certificazione al fine di fornire prove se l'Organizzazione certificata sia stata interessata, e in quale misura, dall'emergenza COVID-19.
- D. L'Organismo di Certificazione deve anche considerare i rischi relativi ai casi in cui la pianificazione/svolgimento dell'audit non sia praticabile perché può essere difficile o sconsigliabile per l'auditor raggiungere le sedi dell'organizzazione (ad esempio a causa di restrizioni imposte da norme nazionali o locali, rischi per la salute, cancellazioni di voli, ecc.).
- E. Queste disposizioni si applicano solo alle Organizzazioni interessate dall'emergenza COVID-19, secondo la valutazione effettuata dall'Organismo di Certificazione. Non si applicano in nessun altro caso.

2. Audit iniziali e di rinnovo

- A. Gli audit iniziali (fase 2) e di rinnovo non possono essere sostituiti da audit a distanza (audit remoto). Gli audit in fase 1 (pre-valutazione) possono essere eseguiti in remoto se l'organismo di certificazione ha redatto una procedura per la valutazione del rischio e una metodologia per lo svolgimento di audit remoti credibili.
Nota: la fase 1 riguarda principalmente la verifica delle informazioni documentate del sistema di gestione. Lo scopo della fase 2 è valutare l'implementazione, incluso efficacia del sistema di gestione dell'Organizzazione e deve avvenire in loco.
- B. Nel caso in cui un audit di rinnovo non possa essere svolto, la validità dei certificati può essere prorogata di un periodo non superiore a sei mesi, che dovrebbe essere rivista al termine del periodo di sei mesi, alla luce delle indicazioni di viaggio e sanitarie del momento.
- C. Se l'Organismo di Certificazione ha redatto una procedura per la valutazione del rischio e una metodologia per la conduzione di audit in remoto credibili, può eseguire un ulteriore audit di sorveglianza in remoto. Il certificato può essere prorogato per 12 mesi a partire dalla data di scadenza originale, con riserva di un ulteriore controllo in remoto con esito positivo.
- D. Non appena revocate le restrizioni sanitarie e di viaggio, gli audit dovranno essere condotti secondo la norma e qualsiasi altra procedura applicabile.

3. Audit di sorveglianza

- A. Gli audit di sorveglianza previsti per il 2020 possono essere riprogrammati fino alla fine del 2020.
- B. Se l'Organismo di Certificazione ha documentato una procedura per la valutazione del rischio e una metodologia per la conduzione di audit in remoto credibili, può eseguire un audit di sorveglianza in remoto.

4. Programma di monitoraggio interno per certificazioni di gruppo

- A. Dove un'Organizzazione (Gruppo) sia colpita dalle restrizioni causate dal COVID, il programma di monitoraggio interno della certificazione di gruppo può essere riprogrammato fino alla fine del 2020 o può essere svolto un programma di audit interno in remoto.
- B. Qualsiasi Organizzazione di gruppo che desideri condurre un monitoraggio interno remoto deve presentare per una approvazione all'Organismo di Certificazione una metodologia per la valutazione del rischio.

5. Informazione al PEFC

- A. Laddove le non conformità maggiori esistenti non possano essere eliminate senza un audit in loco, l'organismo di certificazione può prorogare i termini per la chiusura di un massimo di sei (6) mesi.
- B. Laddove le non conformità minori esistenti non possano essere eliminate senza un audit in loco, l'Organismo di Certificazione può prorogare i termini per la chiusura fino a dodici (12) mesi.
- C. Se gli Organismi di Certificazione conducono audit remoti, eventuali non conformità rilevate possono essere chiuse con le scadenze sopra indicate.
- D. Non appena le restrizioni mediche e di viaggio saranno revocate, gli Organismi di Certificazione dovranno riesaminare tutte le principali non conformità con scadenze prolungate ed eseguire audit in loco il più prontamente possibile.

6. Informazione al PEFC

- A. L'Organismo di Certificazione deve informare immediatamente il PEFC Italia di qualsiasi modifica relativa a un certificato.
- B. Su richiesta, l'Organismo di Certificazione deve fornire al PEFC Internazionale le informazioni documentate, come indicato in queste linee guida.